

REGOLAMENTO

PER L'ADDUZIONE, LA DISTRIBUZIONE
E LA GESTIONE DELLE ACQUE CONSORTILI



CONSORZIO
**BONIFICA
RENANA**

PRESENTAZIONE

Come noto, il Consorzio della Bonifica Renana è una persona giuridica di diritto pubblico che, in virtù di norme statali e regionali, in pianura favorisce il corretto allontanamento dell'acqua di pioggia e distribuisce acqua di superficie per usi irrigui e produttivi. Per lo svolgimento di questa fondamentale funzione, competono direttamente al Consorzio le attività di approvvigionamento, distribuzione e gestione razionale della risorsa irrigua, elemento fondamentale dell'equilibrio ambientale del territorio.

Il complesso delle infrastrutture consortili permette di irrigare potenzialmente una superficie di oltre 80 mila ettari: 75.329 si trovano nella pianura a destra del fiume Reno, mentre i restanti 4.787 sono situati a sinistra del fiume.

Grazie ai suoi 49 impianti di pompaggio irriguo, la Bonifica Renana nell'ultimo decennio ha consentito l'irrigazione, in media, di 17 mila ettari annui, distribuendo ogni anno circa 70 milioni di metri cubi d'acqua.

È importante sottolineare che questa disponibilità idrica si regge in gran parte sull'approvvigionamento di acqua proveniente dal fiume Po, tramite il Canale Emiliano Romagnolo. Altre fonti sono costituite dai corsi d'acqua appenninici, in primo luogo il fiume Reno, alcuni piccoli invasi consortili e dai depuratori.

Il regime torrentizio dei corsi d'acqua appenninici li rende una fonte di approvvigionamento sempre meno affidabile durante la stagione irrigua, anche in conseguenza degli evidenti cambiamenti climatici in atto.

In tale contesto, da tempo la Bonifica Renana ha progettato e sta attuando soluzioni tecniche innovative, basate sul controllo in tempo reale della risorsa idrica utilizzata e sulla razionalizzazione del suo impiego per massimizzare il risparmio idrico, che rientra tra i principali obiettivi consortili.

Il presente *Regolamento per l'adduzione, la distribuzione e la gestione delle acque consortili*, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Bonifica Renana n. 5 del 2020 e trasmesso per conoscenza alla Regione Emilia-Romagna, è il frutto di un percorso partecipato con gli agricoltori, le organizzazioni professionali agricole ed i rappresentanti degli enti territoriali, finalizzato ad ottimizzare la gestione della risorsa ed a disciplinare i rapporti tra Consorzio e utenti.

Questo importante strumento di regolazione entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2021.

Il presidente
Giovanni Tamburini

INDICE

Art. 1 - INTRODUZIONE	3
1.1 - Premessa	3
1.2 - Finalità	3
1.3 - Ambito di applicazione	4
Art. 2 - DEFINIZIONI	5
2.1 - Definizioni	5
2.2 - Indice di Classe di Consumo (ICC)	6
Art. 3 - DISCIPLINA PER LA DISTRIBUZIONE CONSORTILE DELL'ACQUA	7
3.1 - Usi e utenti	7
3.2 - Distribuzione di acqua per usi irrigui agricoli	7
3.3 - Distribuzione di acqua per usi irrigui extra agricoli	8
3.4 - Distribuzione di acqua per usi extra irrigui	8
3.5 - Criteri per la distribuzione irrigua	9
3.6 - Valutazioni preliminari di sostenibilità: il parere irriguo	10
3.7 - Limiti e priorità nell'erogazione e problematiche ambientali	11
3.8 - Prescrizioni finalizzate al risparmio idrico	11
Art. 4 - INFRASTRUTTURE IRRIGUE E MODALITÀ DI ATTINGIMENTO	12
4.1 - Prelievo dai canali a cielo aperto, incisi o arginati	12
4.2 - Gestione dei tiranti irrigui nei canali a cielo aperto	13
4.3 - Prelievo da reti tubate	15
Art. 5 - POSSIBILITÀ DI ACCESSO	16
Art. 6 - DISCIPLINARI INTEGRATIVI	16
Art. 7 - TERRENI IRRIGABILI	16
Art. 8 - SANZIONI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	18
8.1 - Sanzioni e sospensione della distribuzione	18
8.2 - Procedimento di contestazione degli addebiti	18
8.3 - Redazione e trasmissione del verbale	19
8.4 - Norma transitoria	19
8.5 - Modalità di revisione	19
ALLEGATI	
Allegato 1 - Richiesta adesione al servizio di distribuzione di acqua per usi irrigui extra agricoli	21
Allegato 2 - Richiesta parere irriguo	23

Art. 1 - INTRODUZIONE

1.1 - Premessa

Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 42/84 e ss. mm.ii. il Consorzio della Bonifica Renana provvede alla funzione pubblica di esercizio, manutenzione e vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione di cui è consegnatario.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 comma 2 lettera c del proprio Statuto, il Consorzio procede, nell'ambito dei propri fini istituzionali, *“alla distribuzione ed all'uso razionale delle risorse idriche a prevalente uso irriguo nonché ad altri usi irrigui e ambientali che comportino la restituzione della risorsa e siano compatibili con le successive utilizzazioni secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento”*.

Nella gestione delle risorse idriche, la Bonifica Renana si ispira ai principi comunitari di sviluppo sostenibile ed equità nella ripartizione dell'acqua all'utenza, nonché al principio di solidarietà fra tutti gli utilizzatori dell'acqua a fini irrigui. La funzione di distribuzione idrica è svolta dal Consorzio attraverso un complesso sistema di infrastrutture costituito da canali a cielo aperto, canalette, condotte interrate, sbarramenti, manufatti di derivazione, opere di regolazione, impianti di pompaggio, reti tubate a bassa, media ed alta pressione, invasi di pianura e bacini collinari.

Il Consorzio si occupa della manutenzione e gestione del sistema di distribuzione idrica (come sopra sommariamente descritto) nonché della sorveglianza delle opere. Per l'esercizio della funzione di distribuzione delle acque, il Consorzio si avvale del proprio personale.

Il presente Regolamento per l'adduzione, la distribuzione e la gestione delle acque consortili è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Bonifica Renana n. 5 del 2020 e trasmesso alla Regione Emilia-Romagna. Esso sostituisce la precedente edizione del 2008 (n. 8/2008), con l'obiettivo di migliorare la regolarizzazione della funzione irrigua ed extra-irrigua e della disciplina dei rapporti tra Consorzio e utenti.

1.2 - Finalità

La Bonifica Renana regola la distribuzione di acque di superficie sia irrigue che per altri usi, perseguendo i seguenti obiettivi:

- soddisfare le esigenze irrigue ed extra-irrigue (*Regolamento regionale n.41 del 20/11/2001*) degli utenti, in conformità ai principi generali sanciti dallo Statuto e dal Piano di Classifica del Consorzio;
- razionalizzare la distribuzione della risorsa idrica, ottimizzando l'uso delle diverse fonti di superficie di approvvigionamento perseguendo la sostenibilità complessiva del sistema;
- garantire la salvaguardia e la tutela delle infrastrutture consortili (*canali a cielo aperto, canalette, condotte interrate, sbarramenti, manufatti di derivazione, opere di regolazione, impianti di pompaggio, reti tubate a bassa, media ed alta pressione, invasi di pianura e bacini collinari*);

- perseguire la sicurezza idraulica del territorio;
- favorire un'interazione chiara tra utenti e Consorzio.

Il presente Regolamento disciplina l'adduzione, la distribuzione e l'esercizio irriguo sui terreni definiti dal vigente Piano di Classifica come potenzialmente irrigabili.

Il Consorzio, per svolgere l'esercizio delle funzioni indicate, costituisce, conserva ed aggiorna gli elementi identificativi delle proprietà ricadenti nel comprensorio consortile che beneficiano del servizio irriguo agricolo e sono registrate con i dati anagrafici dei rispettivi proprietari e con le indicazioni catastali riportanti foglio, mappale e superficie servita.

1.3 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, valido per l'intero comprensorio della Bonifica Renana, si applica ad aree ed utenze servibili dal sistema irriguo gestito dal Consorzio stesso.

Al presente regolamento è soggetto chiunque (persona fisica o giuridica) usufruisca a qualsiasi titolo dell'acqua veicolata e distribuita dal Consorzio della Bonifica Renana.

Art. 2 - DEFINIZIONI

2.1 - Definizioni

Reticolo irriguo: insieme di infrastrutture impiegate per la distribuzione irrigua (*canali a cielo aperto, canalette, condotte interrate, sbarramenti, manufatti di derivazione, opere di regolazione, impianti di pompaggio, reti tubate a bassa, media ed alta pressione, invasi di pianura e bacini collinari*).

Vettore irriguo: canale, canaletta, fosso o condotta la cui funzione rientra nell'attività di distribuzione di acqua per l'irrigazione.

Sbarramento irriguo: manufatto (ad es. travata, paratoia, scudo, baionetta, ecc. insistente su un corpo idrico) la cui funzione sia la regolazione dei tiranti irrigui nei canali o nelle canalette.

Derivazione irrigua privata: manufatto presente su un punto del reticolo irriguo consortile, per il prelievo di acque di irrigazione a beneficio di utenti, in forma singola o associata.

Tirante irriguo: altezza misurabile tra il fondo del canale ed il pelo libero dell'acqua in corrispondenza della derivazione irrigua.

Distretto irriguo: porzione del territorio del comprensorio consortile omogenea per modalità di distribuzione e/o per possibilità di alimentazione.

Canale di scolo: canale di bonifica la cui funzione prevalente sia quella di allontanare le acque meteoriche e di scarico.

Canale promiscuo: canale di bonifica che durante la stagione irrigua viene utilizzato per la veicolazione di acqua e per la creazione di carichi irrigui ma che, in caso di pioggia, ha funzione di scolo e allontanamento delle acque meteoriche.

Condotte irrigue: infrastrutture interrate e manufatti fuori terra gestiti dal Consorzio la cui funzione è quella di distribuire acqua agli utenti attraverso recapiti puntuali definiti utenze.

Utenza: manufatto di consegna dal quale l'utente può prelevare acqua in pressione da una rete interrata. Può essere costituito da un pozzetto, interrato o fuori terra, o da un gruppo di consegna elettronico dotato di centralina e funzionante tramite tessera consegnata dal Consorzio all'avente diritto.

Punto di prelievo: punto del reticolo irriguo in cui viene posizionata una pompa mobile per il prelievo di acqua da parte di terzi.

Regolatore acque (acquaio): dipendente consortile addetto alla distribuzione e sorveglianza irrigua che esegue le manovre idrauliche e le regolazioni necessarie alla distribuzione dell'acqua, sorveglia le opere idrauliche consortili e vigila sul corretto utilizzo delle opere di terzi presenti sul reticolo irriguo; esegue le regolazioni sui manufatti in funzione delle esigenze dei distretti irrigui e delle scelte di risparmio idrico, sicurezza idraulica e salvaguardia delle infrastrutture consortili.

Stagione irrigua: fase annuale definita dal Piano di Classifica durante la quale, ordinariamente, il Consorzio esercita la funzione di distribuzione irrigua. Per le colture a pieno campo con ICC (Indice Classe di Consumo) 1, 2, 3, 4 di norma la stagione irrigua va dal 1° aprile al 30 settembre per le aree umide (ICC 5, 6, 7, 8) dal 1° aprile al 30 ottobre. La durata della stagione irrigua può variare, in caso di clima eccezionalmente siccitoso, da coltura a coltura e di anno in anno, grazie all'adozione di apposita delibera del Comitato Amministrativo. Le forniture irrigue che avvengono

prima o dopo tali date si considerano “*al di fuori della stagione irrigua*” ed hanno un *indice di cronologia di prelievo (ICP)* maggiore di 1,00, secondo quanto definito dal Piano di Classifica, nel capitolo 6.3.1.2.

Beneficio di disponibilità e regolazione idrica: è il vantaggio diretto e specifico, attuale o potenziale, assicurato ai terreni dalle opere e dall'attività di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione delle acque fluenti nel reticolo di bonifica.

Periodo di esercizio irriguo: periodo dell'anno nel quale il Consorzio distribuisce l'acqua previa valutazione di sostenibilità tecnica, agronomica ed economica: comprende, oltre alla stagione irrigua, la distribuzione irrigua fuori periodo.

Turnazione: ripartizione di tempi e quantità nella distribuzione irrigua tra fruitori della risorsa.

Periodo di turnazione irrigua: lasso di tempo durante il quale gli utenti sono tenuti a rispettare turni specifici stabiliti dal Consorzio per l'attingimento di risorsa idrica.

Piano colturale irriguo: individuazione annuale degli appezzamenti per i quali si richiede al Consorzio la fruizione della risorsa irrigua.

Servizio Acqua Virtuosa: insieme di attività finalizzate alla raccolta delle dichiarazioni irrigue basate sul *Piano colturale irriguo* degli utenti, all'analisi delle esigenze irrigue e alla comunicazione tra utenti e Consorzio.

2.2 - Indice di Classe di Consumo (ICC)

Nel calcolo del beneficio di disponibilità e regolazione idrica per le aree irrigabili, per la componente *quota variabile*, è fondamentale riferirsi all'*Indice di Classe di Consumo (ICC)* che correla le classi colturali ai rispettivi utilizzi idrici annuali stimati. Di seguito sono riportate le tipologie di utilizzo dei suoli ricompresi nelle varie classi:

- **classi da 1 a 4 - colture:** come indicato nel capitolo 6.3.1.2 del Piano di Classifica;
- **classe 5 - prato umido:** appezzamento di terreno mantenuto in sommersione per almeno il 50% della superficie, salvo i mesi da aprile a luglio, quando la superficie sommersa è riducibile fino al 30% e da agosto a settembre quando è possibile la messa in asciutta (in armonia con le norme del P.S.R. vigente);
- **classe 6 - risaia:** appezzamento coltivato a riso (sia a fini alimentari che semenzieri), allagato anche più volte l'anno per le normali pratiche colturali connesse a tale coltura;
- **classe 7 - valle:** appezzamento allagato per la maggior parte dell'anno;
- **classe 8 - allevamento ittico:** appezzamento allagato dedicato all'itticoltura (ad es. allevamenti di pesce destinato alla vendita, laghetti da pesca sportiva, ex maceri a scopo ricreativo).

Le classi dalla 5° all'8°, vengono definite *zone umide*; per ottenere la possibilità del loro invaso, è necessario richiedere preventivamente *una tantum* il parere irriguo (*allegato n. 1*) da parte del Consorzio il quale si riserva la possibilità di verificare la presenza di domande, impegni o condizionalità inerenti misure ed aiuti relative a politiche comunitarie agro-ambientali e climatiche.

Nel caso si desiderasse irrigare una coltura non ancora rientrante tra quelle definite nel Piano di Classifica, sarà cura del Consorzio identificarne i bisogni irrigui al fine di assegnare un corretto ICC.

Art. 3 - DISCIPLINA PER LA DISTRIBUZIONE CONSORTILE DELL'ACQUA

3.1 - Usi e utenti

Usi irrigui: si considera ad *uso irriguo* la distribuzione di acqua per l'irrigazione di colture erbacee, arboree, altre attività agricole e zootecniche, zone umide, interventi ambientali, impianti sportivi e verde ornamentale, pubblico e privato.

Usi extra irrigui: si considera *uso extra irriguo* l'utilizzo di acqua distribuita per fini diversi da quelli indicati nella precedente definizione

Utenti irrigui agricoli: soggetti che utilizzano acqua distribuita dal Consorzio per usi irrigui su mappali rientranti nel Catasto Terreni.

Utenti irrigui extra agricoli: soggetti che utilizzano acqua distribuita dal Consorzio per usi irrigui su mappali non rientranti nel Catasto Terreni, la cui posizione di contribuenza non è quindi regolata dal Piano di Classifica.

Utenti extra irrigui: soggetti che utilizzano acqua distribuita dal Consorzio per usi diversi dall'irrigazione, secondo convenzioni o accordi specifici definiti in base alle normative vigenti.

3.2 - Distribuzione di acqua per usi irrigui agricoli

Il Consorzio della Bonifica Renana, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 42/84 e ss.mm.ii., è l'ente di diritto pubblico competente all'esercizio, alla manutenzione e alla vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione di cui è consegnatario.

Il Consorzio provvede alla distribuzione di acqua di superficie per usi irrigui attraverso le opere e gli impianti irrigui in gestione e mediante i corsi d'acqua che può utilizzare in qualità di vettore irriguo.

La distribuzione dell'acqua attraverso la rete di infrastrutture del Consorzio avviene in conformità a quanto espressamente previsto nel vigente Piano di Classifica.

Il contributo irriguo per il *beneficio di disponibilità e di regolazione idrica* è determinato con formula binomia, distinguendo i costi fissi che il Consorzio sostiene per il mantenimento in efficienza della rete irrigua ed i costi variabili proporzionali ai volumi utilizzati di risorsa idrica.

È pertanto necessario che chi intende irrigare comunichi al Consorzio entro il 1 aprile di ogni anno le colture e le superfici oggetto di irrigazione, aderendo al Servizio Acqua Virtuosa. Esclusivamente per l'irrigazione delle colture di secondo raccolto è possibile derogare al sopracitato termine del 1° aprile e comunicare la richiesta entro il 30 giugno.

Le richieste irrigue possono essere presentate dai soggetti (proprietari, affittuari, comodatari, usufruttuari ecc) titolari di diritto reale per l'utilizzo degli appezzamenti oggetto di richiesta, siano essi persone fisiche o giuridiche.

La comunicazione delle istanze irrigue annuali dovrà avvenire tramite:

- appuntamento con gli operatori del Consorzio presso le sedi consortili o tramite videoconferenza nei giorni prestabiliti;
- trasmissione telematica del *piano colturale irriguo* del soggetto richiedente.

Ogni variazione del *piano colturale irriguo* nel corso del periodo irriguo dovrà

essere comunicata tramite telefonata o comunicazione telematica al Servizio Acqua Virtuosa.

Il prelievo d'acqua in assenza di comunicazione nei termini indicati comporterà la sanzione prevista dal successivo articolo 8.1 del presente Regolamento. Si precisa che la richiesta irrigua prestata non costituisce garanzia di fornitura di acqua da parte del Consorzio.

Qualora non fosse possibile assicurare la fornitura per motivi quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) assenza di acqua per cause di forza maggiore, manutenzioni straordinarie, richieste superiori alla risorsa disponibile nel distretto, il Consorzio comunicherà al richiedente quanto prima le eventuali limitazioni e strategie da adottare nell'evenienza.

Nei distretti dove la risorsa è limitata, a prescindere dall'avvenuta dichiarazione del *piano colturale irriguo*, il Consorzio si riserva, nell'evenienza e per finalità di interesse generale, la facoltà di applicare *turnazioni* o di ridurre le superfici irrigabili.

Per i fabbisogni di acqua antecedenti o successivi ai termini della stagione irrigua, è necessario formulare tempestiva richiesta telefonica o telematica (con almeno 10 giorni di anticipo) attraverso il Servizio Acqua Virtuosa. Nei successivi 10 giorni:

- si valutano possibilità e tempi necessari connessi alla richiesta;
- si comunica ai richiedenti l'esito della valutazione;
- in caso di accoglimento della richiesta, si attivano tutte le manovre necessarie a fornire l'acqua, ove ritenuto opportuno.

Si precisa che le valutazioni consortili avranno carattere:

- agronomico (fasi fenologiche della coltura, umidità del terreno, previsioni meteo);
- tecnico (compatibilità con sicurezza idraulica, manutenzioni in essere o previste, disponibilità del personale);
- economico, in funzione degli ettari richiesti e del costo consortile connesso alla richiesta, in termini di personale, mezzi ed energia.

3.3 - Distribuzione di acqua per usi irrigui extra agricoli

I soggetti che necessitino di attingere acqua tramite le infrastrutture consortili per irrigare superfici identificate con mappali non rientranti nel Catasto Terreni, devono presentare al Consorzio una *domanda di adesione al servizio di distribuzione irrigua (allegato 1)*. I criteri e gli oneri di rimborso spese per usufruire del servizio di distribuzione per usi irrigui extra agricoli sono definiti periodicamente dal Consorzio con apposita delibera del Comitato Amministrativo. La successiva ed eventuale richiesta di disdetta dal servizio deve essere comunicata tramite raccomandata A.R. o PEC ed è valida a partire dall'anno successivo a quello di ricevimento della richiesta.

3.4 - Distribuzione di acqua per usi extra irrigui

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40 del Regolamento della Regione Emilia – Romagna n.41 del 20/11/2001 per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica, il prelievo dalla rete consortile di acqua ad uso

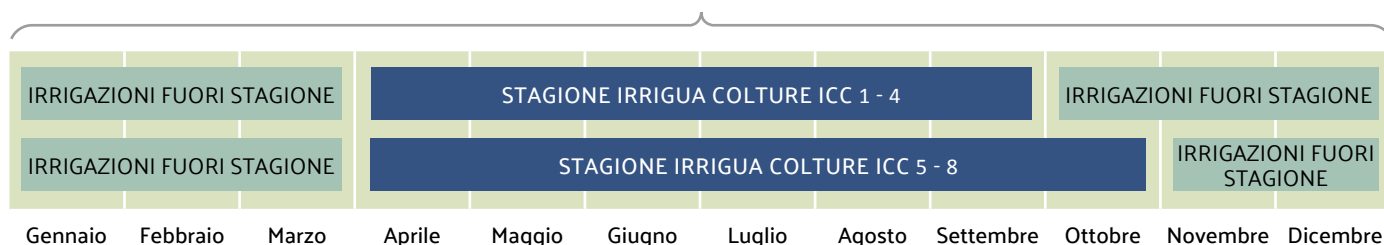
extra irriguo è consentito solo a seguito di idonea concessione rilasciata al soggetto richiedente dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi delle disposizioni del citato provvedimento regionale.

3.5 - Criteri per la distribuzione irrigua

Come anticipato la stagione irrigua per le colture a pieno campo ha inizio generalmente il 1 aprile e termina il 30 settembre di ogni anno.

Il Consorzio, in condizioni di ordinarietà, rende disponibile la risorsa idrica nel sistema irriguo consortile secondo le potenzialità tecniche delle relative infrastrutture.

ESERCIZIO IRRIGUO



In caso di particolari necessità o di anomalie climatiche nell'anno (es. siccità primaverili o autunnali che pregiudicano la buona riuscita delle semine), il Comitato Amministrativo, con apposita deliberazione, potrà variare le date di inizio e di fine della stagione irrigua.

Le forniture irrigue antecedenti o successive ai termini della stagione irrigua (così come definita all'art.2 comma 1) sono da considerarsi *al di fuori della stagione irrigua* e pertanto, l'irrigazione dei terreni in tali periodi potrà avvenire solo tramite richiesta al Consorzio, il quale, in un lasso di tempo non superiore ai 10 giorni, valuterà la sostenibilità della richiesta e comunicherà l'esito al richiedente, procedendo alla fornitura in caso di valutazione positiva. Ad avvenuta irrigazione, agli appezzamenti interessati dalla fornitura irrigua verranno applicati i coefficienti relativi all'Indice di Cronologia di Prelievo (ICP), come da Piano di Classifica per il riparto della contribuzione consortile (capitolo 6.3.1.2). I tecnici del Consorzio quantificano ordinariamente le esigenze irrigue dei distretti sulla base di bilanci agronomici previsionali, dedotti dalla sommatoria delle dichiarazioni irrigue degli utenti inserite nel data base Acqua Virtuosa. Le indicazioni di *macro-distribuzione* prese dagli uffici tecnici consortili competenti tengono conto della quantità di risorsa idrica disponibile, dell'idroesigenza delle colture rilevate e dell'efficienza delle infrastrutture presenti. Il Consorzio regola la distribuzione in campo mediante le attività degli acquaioli i quali, nell'ambito delle indicazioni di *macro-distribuzione*, gestiscono l'esercizio irriguo all'interno dei singoli distretti e operano le valutazioni puntuali di *micro-distribuzione*.

Per dare la possibilità agli operatori del Consorzio di effettuare le valutazioni di distribuzione ed eseguire le manovre su manufatti ed impianti, le richieste di

acqua per le singole irrigazioni durante la stagione irrigua vanno rivolte all'acquaiolo di riferimento (competente per area) con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data di esigenza di intervento irriguo, informando il tecnico consortile sulla modalità e la durata del prelievo.

Gli utenti sono tenuti a comunicare agli acquaioli anche il termine delle singole irrigazioni.

Le comunicazioni agli utenti relative alla gestione irrigua avvengono sia tramite indicazioni degli acquaioli, sia mediante servizi centralizzati dalla sede.

Le indicazioni collettive agli utenti sull'irrigazione (tempi, limiti, turnazioni), inviate anche in via telematica, costituiscono disposizioni regolamentari il cui mancato rispetto è sanzionato ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento.

Nel caso di eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore che limitino la disponibilità idrica di superficie (come ad es. siccità, guasti o danni alle opere di distribuzione), il Consorzio può sospendere o limitare la distribuzione irrigua in termini di tempi di prelievo, di volumi prelevabili e di pressione in rete.

A tale scopo, durante la stagione irrigua, il Consorzio potrà adottare i provvedimenti che riterrà più idonei a ripartire la conseguente deficienza idrica fra i consorziati senza che gli stessi abbiano diritto a risarcimenti o indennizzi, a qualsiasi titolo (ad esempio, attraverso le turnazioni).

In questi casi, il Consorzio comunicherà tempestivamente agli utenti tutti i provvedimenti adottati, quando e con quali modalità sarà possibile irrigare nuovamente.

Il Consorzio, per esigenze di carattere tecnico e organizzativo, si riserva inoltre la facoltà insindacabile di variare il vettore irriguo assegnato per l'attingimento o la derivazione, nonché i relativi turni e quadri orari delle irrigazioni, dandone comunque tempestiva comunicazione ai consorziati verbalmente a mezzo del proprio personale o tramite via telematica.

3.6 - Valutazioni preliminari di sostenibilità: il parere irriguo

Allo scopo di perseguire una migliore organizzazione della funzione irrigua consortile, un'ottimale distribuzione della risorsa idrica ed un'efficacia concreta agli investimenti da parte degli utenti, nei casi in cui:

- si pianifichi una trasformazione del piano colturale aziendale, con introduzione di coltivazioni rilevanti in termini di superficie, idroesigenza, fase di esigenza irrigua, investimento economico (es. frutteti, orticole, ecc...);
- si introduca -indipendentemente dalla coltura di destinazione- l'impiego di particolari sistemi irrigui o attrezzature che necessitano di elevate portate irrigue (ad es. pivot, rainger, etc.);

è necessario richiedere idoneo *parere irriguo* al Consorzio, almeno due mesi prima dell'inizio della stagione irrigua. La richiesta di parere irriguo (*allegato 2*) riporta l'indicazione dei mappali catastali oggetto di parere, l'estensione complessiva delle superfici da irrigare, le portate dei sistemi di prelievo e le caratteristiche del sistema irriguo, per consentire di valutare la fattibilità tecnica e la sostenibilità dell'accresciuta domanda irrigua nel distretto. Le richieste di

fornitura irrigua aggiuntive non precedute dal *parere irriguo*, saranno valutate dopo aver soddisfatto le esigenze degli altri utenti del distretto, specie in caso di carenza idrica. Inoltre, in assenza di tale parere, il Consorzio si riserva la possibilità di interrompere o limitare i prelievi qualora questo fosse necessario per non compromettere l'irrigazione di altri appezzamenti già autorizzati.

3.7 - Limiti e priorità nell'erogazione e problematiche ambientali

Nel caso in cui occorra limitare la risorsa irrigua all'interno di un distretto, verranno limitate primariamente le colture su terreni a fornitura irrigua precaria (sia da impianto che da canale) e si provvederà ad opportune valutazioni agroeconomiche per stabilire una priorità d'adeguata in funzione di:

- fase fenologica delle colture
- Produzione Lorda Vendibile (PLV) della coltura
- metodologia irrigua aziendale, ecc.

Il riempimento delle zone umide in preparazione della stagione invernale (in particolar modo valli e prati umidi) deve aver luogo, una volta che siano state soddisfatte le richieste idriche per le colture a pieno campo.

Al fine di prevenire o limitare problemi agro-ambientali, il Consorzio può limitare o sospendere la fornitura irrigua a tutela sia della produzione agricola (es. inquinamento) che dell'ambiente (es. mantenimento del livello d'acqua necessario alla sopravvivenza della fauna acquatica).

È compito del Consorzio effettuare analisi e rilievi tecnici, comunicando prontamente l'eventuale sospensione irrigua e gli aggiornamenti necessari a limitare il più possibile i disservizi ai consorziati.

3.8 - Prescrizioni finalizzate al risparmio idrico

Per favorire il risparmio idrico sono espressamente vietate (e pertanto sanzionate), le seguenti pratiche irrigue:

- scorrimento/sommersione (salvo zone umide con ICC 5, 6, 7, 8);
- irrigazione di terreno nudo;
- ogni altro sistema o pratica irrigua considerata inadeguata dal Consorzio.

Art. 4 - INFRASTRUTTURE IRRIGUE E MODALITÀ DI ATTINGIMENTO

Le infrastrutture irrigue consortili sulle quali possono insistere punti di prelievo, derivazioni irrigue e utenze sono:

1. il sistema di canali e canalette a cielo aperto, incisi o arginati;
2. le condotte tubate interrate (a gravità, a bassa, media e alta pressione).

4.1 - Prelievo dai canali a cielo aperto, incisi o arginati

Il prelievo da canali a cielo aperto incisi o arginati o da canaletta può avvenire attraverso:

- *manufatti fissi* di derivazione a gravità (ad es. chiaviche laterali con paratoie o sifoni) o *opere fisse per il pompaggio* (impianti di sollevamento *stabili* appartenenti a soggetti terzi);
- *manufatti removibili* in alveo cioè soluzioni tecniche che non prevedano modifiche permanenti all'infrastruttura consortile, che possano essere facilmente rimosse e che non arrechino danni alla funzione del reticolo;
- *postazioni mobili*, quali moto pompe o trattori con frate posta fuori alveo.

Le *opere fisse* realizzate da terzi ed insistenti su area demaniale in gestione al Consorzio o comunque entro i 5 metri dal ciglio di un canale consortile dovranno essere dotate di regolare concessione, come prescritto dal *Regolamento per la conservazione, la polizia delle opere e la disciplina delle acque* della Bonifica Renana. Nel caso in cui l'opera insista su un corso d'acqua privato che il Consorzio gestisce per usi irrigui, l'installazione di nuove opere fisse non necessita di concessione, ma è comunque opportuno richiedere ed acquisire il preventivo nulla-osta formale del Consorzio.

I manufatti irrigui fissi consortili possono essere movimentati solo dal personale dipendente dell'Ente. Le manovre e gli interventi su di essi sono a discrezione del Consorzio in base alle esigenze di esercizio. Di norma, si organizzano gli interventi richiesti dagli utenti *durante l'orario di lavoro* e solo in caso di *conclamate emergenze irrigue* gli interventi avverranno in orario rientrante nelle categorie di straordinario o reperibilità. È necessario che gli utenti richiedano gli interventi irrigui con almeno 3 giorni di anticipo, affinché le manovre possano essere organizzate nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro.

Per consentire rapidità di manovra e possibilità di manutenzione deve essere garantito agli operatori consortili, in ogni momento, l'accesso ai manufatti insistenti sui vettori irrigui.

I *manufatti removibili* di sbarramento per la creazione di un carico idrico e le *postazioni mobili* utilizzate per il prelievo di acqua, dovranno essere stagionalmente autorizzate dall'acquiolo di zona, che fornirà le indicazioni opportune per la gestione degli stessi, nel rispetto del citato *Regolamento per la conservazione, la polizia delle opere e la disciplina delle acque*.

La non idoneità o la non corretta gestione dei manufatti removibili di sbarramento dell'acqua installati potrà comportarne la richiesta consortile di adeguamento, spostamento o rimozione (ferma restando la possibilità di segna-

lazioni per la violazione del *Regolamento per la conservazione, la polizia delle opere e la disciplina delle acque*, art. 8 e art. 14 comma 6).

Il manufatto removibile può essere utilizzato entro l'alveo se:

- è stato segnalato e autorizzato dal personale del Consorzio
- è effettivamente removibile in ogni momento senza causare danni a terzi;
- non arreca danni all'alveo o alla canaletta su cui insiste, né in termini di manutenzioni né di sicurezza idraulica.

4.2 - Gestione dei tiranti irrigui nei canali a cielo aperto

Il livello idrico all'interno dei canali viene regolato dal personale del Consorzio che manovra direttamente gli sbarramenti di competenza consortile e impone ai terzi il mantenimento dei livelli stabiliti. Qualunque esigenza specifica di tirante irriguo nel canale dovrà essere preventivamente verificata con l'acquaiolo di zona prima di intraprendere qualsiasi azione. La richiesta di prelievo di acqua deve pervenire all'acquaiolo con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data in cui si intende iniziare a derivare o prelevare acqua, al fine di consentire di effettuare, nei tempi necessari, le manovre necessarie alla formazione degli invasi. In mancanza di tale preavviso, il richiedente dovrà adeguarsi ai tempi di manovra necessari.

La gestione delle quote dei tiranti irrigui nei canali viene esercitata per favorire:

- la sicurezza e l'efficienza della rete idraulica;
- la disponibilità irrigua per tutti gli utenti del distretto;
- la distribuzione razionale ed efficiente dell'acqua.

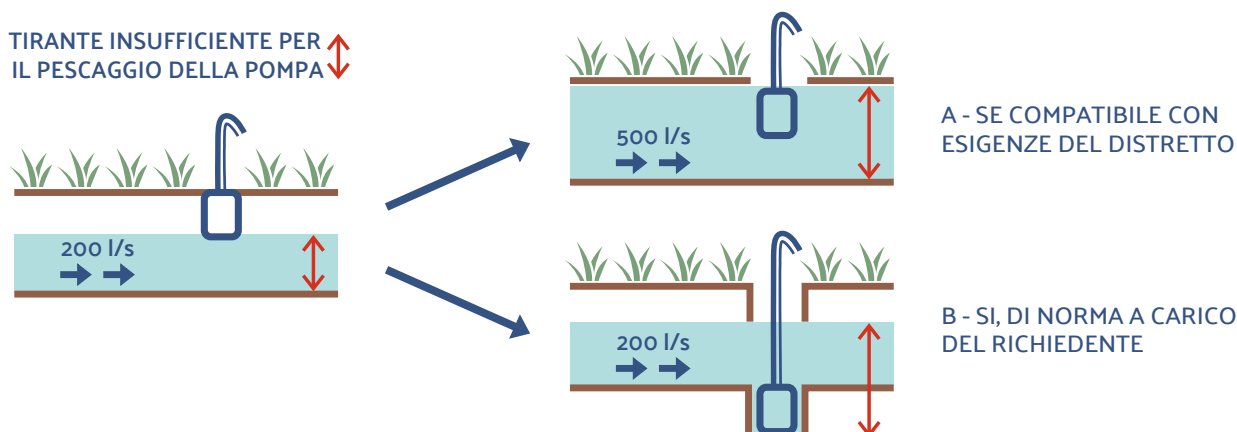
4.2.1 - Necessità di tiranti irrigui elevati per il funzionamento delle pompe

Può verificarsi il caso in cui il tirante con cui transita la portata irrigua necessaria al distretto non sia sufficiente al funzionamento delle pompe degli utenti.

Qualora non possa essere garantito dal Consorzio un aumento di tirante mediante incremento di portata, in quanto superiore all'esigenza del distretto, potranno essere adottate dai terzi, a proprie spese, le seguenti soluzioni:

- sbarramento trasversale fisso o removibile;
- pozzetto sul fondo del canale (con botola richiudibile);
- pozzetto approfondito esterno alla sezione del canale da alimentare con derivazione laterale sul fondo;
- soluzioni innovative per operare con pescaggi ridotti.

Esempio:

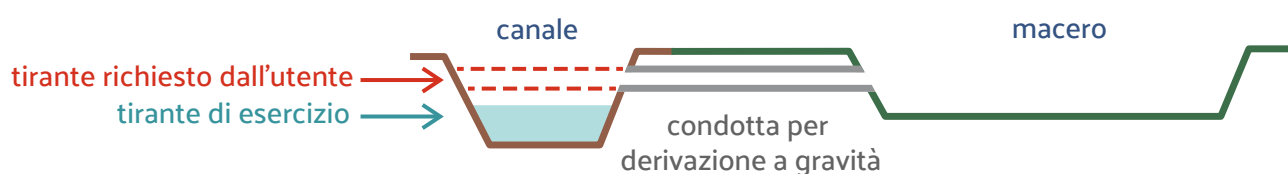


4.2.2 - Necessità di tiranti irrigui elevati per attivare le derivazioni

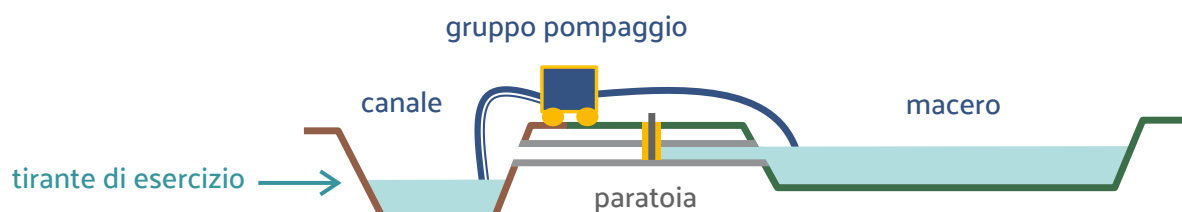
In caso di derivazioni di terzi attivabili solo con tiranti molto superiori a quelli necessari a garantire un normale esercizio irriguo e favorire la sicurezza idraulica, sarà richiesto ai terzi l'impiego di una pompa con spese a loro carico.

Esempio:

SITUAZIONE DI PARTENZA



SOLUZIONE A CARICO DEL RICHIEDENTE

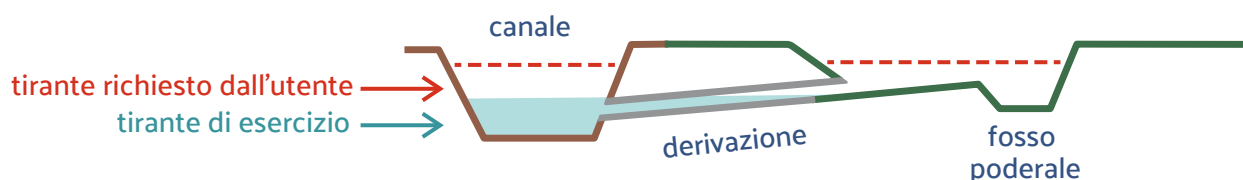


4.2.3 - Necessità di tiranti irrigui elevati per quote utili ai fossi poderali

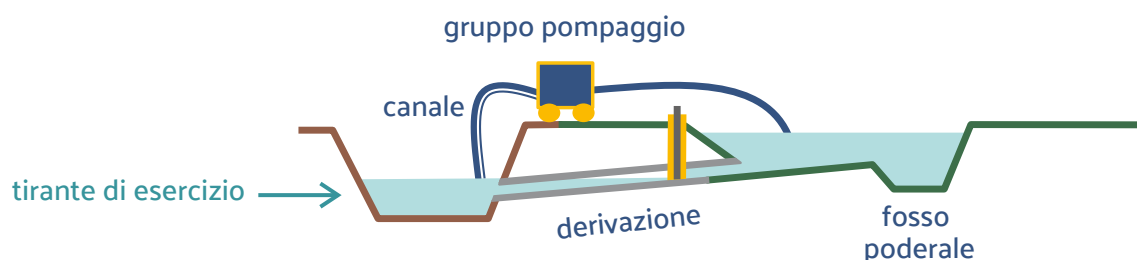
Nel caso in cui vengano richiesti tiranti elevati nel canale consortile per consentire la risalita dell'acqua verso i fossi poderali, previa richiesta all'acquaiolo di zona e verifica da parte del servizio consortile preposto, potrà essere richiesto ai terzi l'impiego di una pompa con spese a loro carico.

Esempio:

SITUAZIONE DI PARTENZA



SOLUZIONE A CARICO DEL RICHIEDENTE

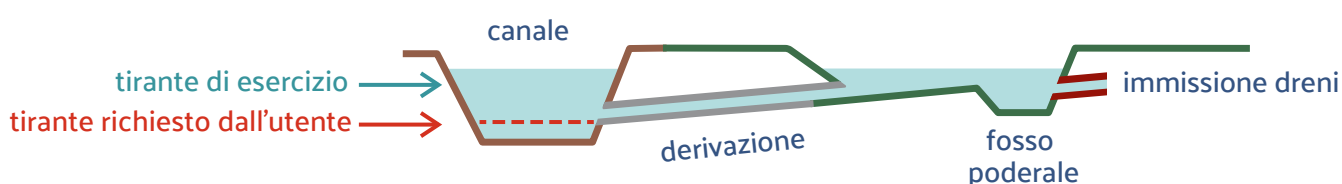


4.2.4 - Rigurgito di tiranti irrigui indesiderati

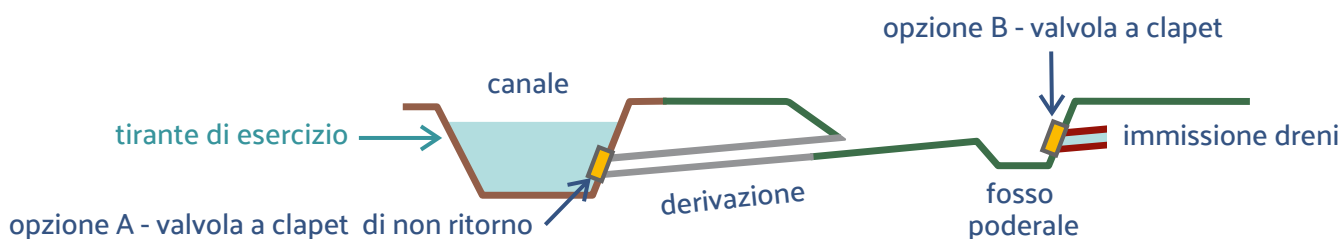
I frontisti dei canali consortili interessati da quote irrigue che comportino un eventuale rigurgito di acqua entro fossi poderali, tubi di scarico o drenaggi, dovranno a loro spese provvedere alla predisposizione di dispositivi di non ritorno per difendersi dall'ingresso delle acque irrigue (ad esempio valvola a clapet). La tempestiva manovra di tali dispositivi in caso di necessità di scolo è sotto la responsabilità dei soggetti terzi.

Esempio:

SITUAZIONE DI PARTENZA



SOLUZIONE A CARICO DEL RICHIEDENTE



4.3 - Prelievo da reti tubate

Il prelievo da rete tubata può avvenire solo tramite un manufatto di consegna (pozzetti di utenza e gruppi di consegna) autorizzato dal Consorzio.

I pozzetti di utenza e i gruppi di consegna, debbono essere mantenuti ordinati, sgombri da utensili e sempre accessibili ai tecnici consortili; è assolutamente vietato effettuare allacci abusivi al pozzetto.

In caso di danno o manomissione al pozzetto di utenza o gruppo di consegna o alla tessera necessaria per attivare l'utenza, le spese di ripristino sono a carico dell'utilizzatore.

Non è in alcun modo consentito (e pertanto sanzionato), l'allaccio o la modifica alla rete esistente senza aver ricevuto autorizzazione formale dal Consorzio.

Le utenze di reti in pressione devono essere tutte dotate di contatore funzionante ed eventuali anomalie debbono essere segnalate ai tecnici consortili, ai quali dovrà essere altresì consentito l'accesso ai contatori dei pozzetti di utenza e i gruppi di consegna per effettuare le letture stagionali.

Gli utilizzatori di gruppi di consegna dotati di centralina elettronica, debbono rispettare le prescrizioni impartite loro assieme alla consegna della tessera di attivazione e/o in occasione della programmazione della stessa (in genere da concordarsi a marzo, prima dell'inizio della stagione irrigua).

L'utente deve verificare periodicamente il corretto funzionamento della tessera e della centralina elettronica, informando su eventuali malfunzionamenti con almeno 3 giorni di anticipo prima delle irrigazioni.

Art. 5 - POSSIBILITÀ DI ACCESSO

Gli utenti sono tenuti a consentire il libero accesso al personale consortile o ad altro personale delegato dal Consorzio ai fondi di terzi per l'espletamento delle funzioni di competenza, con particolare riguardo a:

- regolazione manufatti irrigui o di scolo;
- controllo delle reti e delle apparecchiature di intercettazione, erogazione e misurazione;
- controllo dei turni e degli orari assegnati;
- controllo delle superfici effettivamente irrigate;
- interventi di manutenzione.

In caso di diniego d'accesso, il Consorzio, fatte salve tutte le azioni di legge anche per quanto attiene al ristoro dei danni subiti dall'Ente o da terzi, potrà immediatamente sospendere la fornitura idrica.

Art. 6 - DISCIPLINARI INTEGRATIVI

Il Comitato Amministrativo potrà approvare *disciplinari specifici* per regolamentare casi particolari di gestione irrigua, intestazione manufatti, ecc.

Tali disciplinari, approvati nel rispetto del vigente Regolamento, ne diventeranno parte integrante.

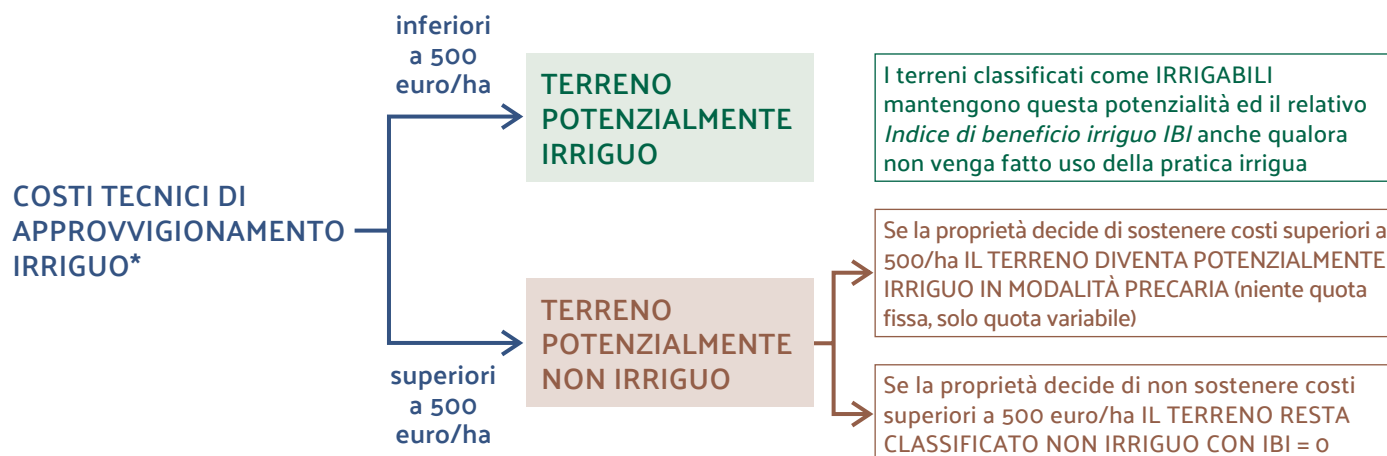
Art. 7 - TERRENI IRRIGABILI

Secondo quanto indicato nel *Piano di Classifica* (cap. 6.3.1.1), sono da intendersi irrigui, quei terreni identificati da valori dell'*Indice di beneficio di posizione* (IBP) maggiori di zero.

L'irrigabilità di un terreno è determinata dal Consorzio in funzione della sostenibilità tecnico-economica dell'approvvigionamento irriguo, che tiene conto della distanza dal punto di prelievo, della prevalenza media dell'attingimento, del costo delle opere da installare da parte di terzi, della superficie servibile con tali opere e delle colture praticate.

Un terreno è pertanto considerato irrigabile quando:

- l'acqua consortile raggiunge direttamente il fondo in quanto frontista di canali o fossi a cielo aperto, ecc.;
- l'acqua consortile non raggiunge direttamente il fondo, ma i *costi tecnici* che l'utente deve sostenere per le opere necessarie a consentire la consegna della risorsa idrica fino al confine del fondo (esclusi costi per pompe, reti di distribuzione aziendale, atti notarili ecc.) sono *inferiori a 500 euro per ettaro di S.A.U.*



* Evidentemente qualunque terreno può diventare irrigabile, disponendo di un tetto illimitato agli investimenti necessari per renderlo tale. Ma, anche nel caso in cui il richiedente si facesse carico di investimenti, sono sempre necessarie la valutazione positiva e l'autorizzazione preventiva del Consorzio per aver accesso alla risorsa idrica rientrando nelle disponibilità consortili.

In caso si richieda la variazione di IBP, il possessore deve far pervenire al Consorzio una richiesta formale e sarà cura dei tecnici consortili avviare un'istruttoria di verifica specifica.

Negli impianti irrigui in pressione, quando un utente afferente ad un gruppo di utenza acquisisca un nuovo appezzamento questo potrà, in seguito a specifiche valutazioni tecniche del Consorzio, essere classificato con il medesimo IBP dei terreni già serviti dal citato gruppo di utenza; in caso di valutazione tecnica negativa, il nuovo appezzamento manterrà l'IBP originario con le relative limitazioni.

In caso di frazionamento di un fondo servito da un'unica utenza, tutti corpi derivanti dal fondo originario ne manterranno l'IBP *area irrigabile da impianto in pressione*. Il Consorzio, in seguito a specifica richiesta da parte del possessore del terreno, si rende disponibile a valutare la fattibilità tecnica, con spese a carico del richiedente, per la fornitura di ulteriori gruppi di utenza sui corpi aziendali non più servibili dall'utenza originaria.

Nel caso in cui un'area classificata dal Piano di Classifica come "*potenzialmente irrigabile da canale ma con problemi di scarsità di approvvigionamento (area ad irrigazione precaria)*" venga irrigata per cinque o più anni consecutivi, la classificazione potrà essere modificata e divenire "*area con acqua alla domanda nella stagione irrigua prelevata da canale consortile (area in continua)*" con conseguente variazione di *Indice di disponibilità irrigua (IDI)* e *Indice di beneficio di posizione (IBP)*.

Resta inteso che a seguito di controlli sul territorio, il Consorzio si riserva in ogni momento di aggiornare gli indici tecnici e le classificazione dei terreni relativamente all'irrigazione.

Il Consorzio, nell'ambito del ruolo attribuito dalle disposizioni normative regionali e nazionali, adotterà le azioni possibili a prevenire contenziosi tra utenti che possano pregiudicare o limitare il perseguimento dell'interesse generale connesso alla distribuzione a fini irrigui.

Art. 8 - SANZIONI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

8.1 - Sanzioni e sospensione della distribuzione

Qualsiasi opera irrigua mobile che interferisca con i canali o con le opere irrigue consortili deve essere preventivamente autorizzata. Nel caso venga accertata la presenza di opere non autorizzate, le stesse dovranno essere rimosse e al proprietario, o utilizzatore, verrà comminata una sanzione di € 1.000.

Nel caso venisse accertato uno dei seguenti comportamenti:

- mancato rispetto delle prescrizioni consortili impartite ai sensi del presente Regolamento;
- manomissioni o alterazioni a reti tubate o a manufatti irrigui consortili;
- irrigazione di superfici non preventivamente comunicate;

il Consorzio potrà sospendere la distribuzione irrigua fino ad un massimo di due annualità ed applicherà una sanzione pecuniaria pari a cinque volte la quota variabile del contributo irriguo dovuto per la superficie interessata nell'anno.

Nel caso di mancata comunicazione dell'irrigazione «fuori periodo», si applicherà una sanzione pari a 5 volte l'importo della maggiorazione dovuta.

L'utilizzo di pratiche irrigue vietate (sommersione, scorrimento e irrigazione del terreno nudo) sono sanzionate con una ammenda pari a 500 euro per ogni ettaro irrigato.

Qualora vengano irrigate colture con un ICC superiore a quello comunicato con le modalità di cui all'art. 3.2, sarà applicata una sanzione amministrativa pari a due volte la quota variabile del contributo irriguo dovuto per l'anno in cui è accertata la violazione per la coltura che è stata effettivamente irrigata.

Qualora vengano effettuati prelievi abusivi dai canali di bonifica per usi extrairrigui si procederà ad inoltrare apposita segnalazione all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Gli importi delle sanzioni amministrative saranno riscossi coattivamente; tali introiti saranno accantonati dal Consorzio nel fondo di bilancio destinato alla manutenzione straordinaria delle opere irrigue.

8.2 - Procedimento di contestazione degli addebiti

Ogni violazione è contestata mediante verbale di illecito amministrativo diretto al responsabile del terreno interessato dalla violazione e/o al proprietario se si tratta di persona fisica o giuridica diversa dal responsabile.

Se la contestazione non è immediata, il verbale è comunicato agli interessati mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il trasgressore (o il proprietario) potrà presentare scritti difensivi al Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso verbale. L'eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio avverrà solo a seguito delle valutazioni della documentazione trasmessa.

8.3 - Redazione e trasmissione del verbale

I verbali di cui all'art. 8.2 devono prevedere:

1. l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
2. il nome, cognome, e la qualifica di chi li emette;
3. l'indicazione del fatto costituente la violazione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno, nonché eventuale documentazione fotografica;
4. il nome, cognome, domicilio e residenza abituale, e le generalità del responsabile, quando queste circostanze siano conosciute da chi accerta la violazione, e le dichiarazioni che il destinatario del verbale ha fatto, se presente, all'atto dell'accertamento della medesima.

8.4 - Norma transitoria

Le disposizioni del presente regolamento saranno applicate a partire dalla stagione irrigua 2021.

8.5 - Modalità di revisione

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento dovranno essere approvate con delibera di Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice Civile e di ogni altra norma vigente in materia.

ALLEGATO 1 - RICHIESTA ADESIONE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA PER USI IRRIGUI EXTRA AGRICOLI



CONSORZIO
**BONIFICA
RENANA**

Spett.le **Consorzio della Bonifica Renana**

Settore Gestione ed esercizio del reticolo idraulico ed irriguo

Via S. Stefano, 56

40125 Bologna (BO)

protocollo@bonificarenana.it

Oggetto: **Richiesta di adesione al servizio di distribuzione di acqua per usi irrigui extra agricoli**

Il sottoscritto

residente in via n.

Comune di

reperibile tramite cellulare per messaggi n.

mail

in veste di: ☐ consorziato

intestatario avviso di contribuenza ANNO N.

CODICE FISCALE

☐ non consorziato

in qualità di PROPRIETARIO dei seguenti immobili, non rientranti nel Catasto Terreni:

COMUNE	FOGLIO	MAPPALE N. E SUBALTERNO	SUPERFICIE da irrigare (mq)

chiede

di aderire al servizio di distribuzione di acqua per usi irrigui extra agricoli tramite il seguente vettore idrico consortile:

sulla base dei termini della stagione irrigua, come previsto dal Regolamento per l'adduzione, la distribuzione e la gestione delle acque consortili

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto segue:

- a. se viene accolta la presente richiesta di adesione, l'eventuale successiva richiesta di disdetta dal servizio deve essere comunicata tramite raccomandata A.R. o PEC ed è valevole dall'anno successivo a quello di ricevimento da parte del Consorzio;
- b. l'eventuale accoglimento della presente richiesta comporta l'assoggettamento alla specifica contribuzione, connessa al rimborso degli oneri consortili di distribuzione idrica;
- c. se per ottemperare alla presente richiesta di distribuzione irrigua è necessaria la realizzazione di nuove opere sul vettore consortile, il loro costo sarà a carico del richiedente; inoltre, in alcuni casi, può essere necessario anche acquisire una *concessione consortile* per la realizzazione di tali opere, come previsto dal *Regolamento per la conservazione, la polizia delle opere di bonifica e la disciplina delle acque* della Bonifica Renana.

IL RICHIEDENTE

....., li

INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 D.Lgs. 196/03 Con la presente si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti sarà gestito in conformità a quanto previsto dall'art. 13 Reg. UE 2016/679 *Informativa consorziati* pubblicata sul sito www.bonificarenana.it, sezione *Amministrazione trasparente*, *Altri contenuti*, *GDPR e politiche privacy*, *Informativa trattamento dati personali*.

IL RICHIEDENTE

....., li

[illegible]

Fabbisogno irriguo connesso alla richiesta*

superficie catastale totale (ettari) superficie a coltura irrigua (ettari)

colture praticate* ettari

..... ettari

..... ettari

..... ettari

..... ettari

sistemi irrigui aziendali ☐ macchine semoventi tipo “rotolone” ☐ impianto rainger

☐ impianto a goccia ☐ altro (specificare)

☐ impianto pivot ☐ altro (specificare)

forniture irrigue richieste portata (litri/secondo): l/s (da minimo a massimo l/s

periodo di esigenza irrigua ordinaria dal mese di al mese di

Modalità di prelievo

tirante irriguo ☐ esistente

☐ da creare tramite realizzazione di manufatto

☐ altro

forma di prelievo prevista ☐ diretto da canale con pompa mobile

☐ diretto da canale con pompa fissa

☐ indiretto, su reticolo privato alimentato a gravità da canale

☐ altro

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che:

- l'eventuale parere irriguo positivo da parte del Consorzio potrà comportare l'assoggettamento o il semplice aggiornamento del contributo irriguo dei terreni oggetto della richiesta, conseguentemente all'assegnazione del *Beneficio di disponibilità e regolazione idrica* e coerentemente con il *Piano di Classifica* consortile vigente;
- di essere a conoscenza che, se per effettuare la derivazione irrigua, sia necessaria la realizzazione di opere sul vettore consortile non esistenti alla data della presente richiesta, si dovrà propedeuticamente acquisire dal Consorzio *regolare concessione*, sulla base di quanto prevede in merito il vigente *Regolamento per la conservazione, la polizia delle opere di bonifica e la disciplina delle acque* della Bonifica Renana;
- se per ottemperare alla richiesta di distribuzione irrigua sia necessaria la realizzazione di nuove opere sul vettore consortile, il loro costo sarà a carico del richiedente.

IL RICHIEDENTE

....., lì

INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 D.Lgs. 196/03 Con la presente si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti sarà gestito in conformità a quanto previsto dall'art. 13 Reg. UE 2016/679 *Informativa consorziati* pubblicata sul sito www.bonificarenanait.it, sezione *Amminione trasparente, Altri contenuti, GDPR e politiche privacy, Informative trattamento dati personali*.

IL RICHIEDENTE

....., lì